
PREMESSA INTRODUTTIVA

1. La Protezione Civile

La Protezione Civile non costituisce una funzione pubblica tipica: essa consiste soprattutto nella predisposizione, nell'organizzazione e nel coordinamento di strumenti, risorse, attività con finalizzazione alla salvaguardia della vita, dell'ambiente e dei beni dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o comunque eventi calamitosi, anche di natura antropica.

E' una vera e propria politica dell'Ente Pubblico, che, partendo dalla conoscenza del territorio e degli insediamenti, ne coinvolge la gestione e ne disciplina l'uso; quindi, in caso di calamità, attiva le risorse operative in modo coordinato ed efficace da eliminare o mitigare gravi danni restaurando infine condizioni normali di vita.

2. La normativa di base

Il riferimento normativo di base è dato dalla legge 24-2-92, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile (G.U. suppl. ord. n. 64 del 17-3-1992). Tale legge-quadro fissa l'organizzazione territoriale (centrale, regionale, periferica) e determina le funzioni e le aree di attività.

A parte la normativa specifica, interessano la Protezione Civile tutte le norme che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del territorio, la sicurezza sociale e ambientale, sia se poste sul piano legislativo sia se recate da disposizioni statutarie e regolamentari, come ancora le normative che disciplinano la costituzione, l'organizzazione e le funzioni di enti, organi e organismi operanti in ambito (o anche in ambito) di protezione civile (a titolo di esempio: L. 18-5-89 n. 183 sul riassetto del territorio; statuti e regolamenti comunali e provinciali; L. 11-8-91, n. 266 e D.P.R. 21-9-94 n.613 sul volontariato).

Va precisato che la normativa ex legge 225/92 (per cui è in atto attività di revisione) può subire modificazioni anche a seguito dell'attuazione delle deleghe ex L. 15-3-97, n.59 (esclusi "i compiti di rilievo nazionale del sistema di Protezione Civile"). Al riguardo, del resto, si registrano più iniziative regionali e statali. Sta di fatto che le future modificazioni istituzionali e organizzative del servizio di protezione civile (ma anche funzionali, con spostamenti prioritari verso la prevenzione) coinvolgeranno fortemente sul piano organizzativo e operativo (per esplicite attribuzioni) sia le regioni sia le province e altri enti «interessati», ma soprattutto i comuni.

In particolare si deve fare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n°44/2000 che impone ai Sindaci dei Comuni l'obbligo di redigere e predisporre il piano comunale di protezione civile, ed alla Legge n°112/98 che trasferisce molte competenze in materia di protezione civile dalle Regioni alle Province ed ai Comuni.

3. Eventi e rischi

Prima di precisare le attività ed i compiti della Protezione Civile, la legge fondamentale 225/92 indica (art.2) la tipologia degli eventi calamitosi in effetti come già verificatisi o in atto. In realtà, in protezione civile individuare un evento significa soprattutto individuare le attività idonee a fronteggiarlo, impedendo che accada o mitigandone gli effetti: in sostanza programmando interventi (in senso preventivo) e organizzandone altri (in senso di soccorso o ripristino). In definitiva, l'attenzione va concentrata sulle caratteristiche intrinseche dell'evento che si ipotizza di dover fronteggiare a prescindere dal suo verificarsi, rilevando soltanto il fattore rischio.

L'evento di Protezione Civile è quello di cui è possibile l'accadimento.

Pertanto, pare più opportuno individuare i rischi nei riguardi dei quali debbono essere esplicate le attività di Protezione Civile.

I rischi più presenti in Italia possono raggrupparsi nei seguenti: innanzitutto quello idrogeologico (alluvioni, frane), quindi in quello sismico, in quello derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose e, inoltre degli incendi, oltre che a quello vulcanico e nucleare. Grave anche si presenta il rischio incendi, in aree più limitate si individuano altri rischi (sismico - chimico - industriale). Recentemente si è appalesato il rischio dell'immigrazione, anche di massa (con i conseguenti problemi di accoglienza e gestione).

L'art. 3 della legge fondamentale precisa le «attività ed i compiti» di protezione civile: come può notarsi, nell'ordine logico e funzionale detti: programmazione (previsione e prevenzione) e pianificazione (soccorso e superamento dell'emergenza).

4. L'organizzazione fondamentale: il ruolo del Comune

L'organizzazione del servizio di protezione civile è articolata (art.4 e seguenti) in livelli decrescenti, dove l'attività di quadro è riservata ad organi statali, mentre alle regioni e alle provincie viene riservata una funzione prevalentemente programmatica. Il Comune costituisce il nucleo locale più proteso verso l'intervento di emergenza che verso la programmazione. In realtà, ove si riguardi la posizione del Comune nell'ordinamento politico-amministrativo, anche quale risulta dal quadro normativo della legge 8-6-90 n.142 e quale risulterà dall'attuazione della legge Bassanini (n. 59/1997), non può non concludersi invece per una effettiva centralità del Comune nel sistema (a parte la semplice constatazione che l'ambito comunale è quello a rischio e quello investito dall'evento).

Certamente nel futuro regime la regione vedrà ampliarsi la funzione programmatica, organizzativa e di coordinamento, ambito nel quale la provincia assumerà una funzione meno limitata (e così altre istituzioni territoriali), ma il Comune non può non essere implicato in tutto l'arco del sistema di protezione civile (dalla programmazione di prevenzione alla pianificazione

di soccorso), anche se alla realizzazione di assetti e gestione territoriale può contribuire altra autorità (quella di bacino per esempio).

5. Necessità di piano comunale e opportunità di Piano Intercomunale

Se tale è la realtà e verso l'accentuazione di compiti in sede locale è la prospettiva, anche se la legge in vigore non prevede obbligo per i comuni di dotarsi di un piano (ma anche di programma) di protezione civile, la necessità si appalesa evidente. Del resto, solo la presenza di un piano consente al sindaco di procedere in modo coordinato alle attività previste e necessarie (vd. art. 15 L.225/92). Il piano è certamente collegato ai rischi e al possibile evento: questi possono interessare più comuni. Peraltro, gli interventi richiedono applicazione di strumenti e corpi organizzati non economicamente convenienti o non organizzabili in molti comuni, specialmente se di ridotte dimensioni. Si evidenzia così, l'opportunità di forme collaborative intercomunali, che possano soddisfare molte esigenze (fermo ovviamente il "potere sindacale" nei limiti dell'ambito comunale).

6. Struttura e finalità del piano

Il piano di cui si tratta in questa sede riguarda essenzialmente l'attività da porre in essere in caso di pericolo o di evento; presuppone evidentemente l'individuazione del rischio insito nel territorio, e organizza le strutture e prevede le modalità e le procedure di attivazione e di esplicazione del soccorso fino al superamento dell'emergenza. Esclude, pertanto, l'attività da porre in essere per eliminare il rischio, ove possibile, o mitigare le conseguenze di eventi calamitosi. A questo proposito risulta importante (come già detto) che il Comune proceda nell'attività gestionale e di assetto del territorio tenute presenti le condizioni di rischio esistenti (da cui possono risultare vincoli e limitazioni). Il piano in oggetto (che evidentemente ciascun Comune può redigere secondo la propria considerazione) sarà un documento non eccessivamente elaborato, ma certamente chiaro, di rapida e facile consultazione e soprattutto esecuzione, che riporti in una prima parte i dati "fissi" relativi al territorio e ai rischi, quindi l'organizzazione (strutture, risorse) e successivamente il funzionamento dei servizi, fino alle attività di superamento dell'emergenza.

7. Conclusioni

L'elaborazione del Piano di Protezione Civile del Comune di SALASSA ha seguito, nella sua articolazione complessiva, quanto proposto dalla Regione Piemonte nelle "linee - guida per l'elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile - 1994" e successive indicazioni.

Questa scelta è avvenuta, affinché i Vari Piani di Protezione Civile Comunali o Intercomunali siano il più possibile omogenei tra loro per un più facile coordinamento organizzativo ed operativo tra i vari Enti Pubblici preposti agli interventi.

In questa previsione è stata parallelamente proposta ed attuata l'informatizzazione di tutto il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di SALASSA al fine di permettere un più puntuale aggiornamento, nel tempo, dello stesso e/o una sua eventuale modificazione.

8. Trattamento dei dati sensibili inseriti nel Piano Comunale di Protezione Civile

Si precisa che, nel corso della Redazione e/o aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di SALASSA, il trattamento dei dati personali per attività in materia di Protezione Civile è autorizzato secondo quanto previsto dal Provvedimento legislativo n°1/P/2000 30/12/99 - 13/01/2000 "Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".

9. Aggiornamenti successivi del Piano Comunale di Protezione Civile

Si ricorda che il Piano Comunale di Protezione Civile è un documento in continua evoluzione da aggiornare periodicamente al fine di recepire tutte quelle variazioni di dati che si producono nel tempo ed inoltre non è un documento normativo in quanto non è equiparabile ad un Piano Regolatore Comunale che viceversa impone degli indirizzi precisi circa le edificazioni e lo sviluppo urbano previsti negli anni a venire.

L'estensore del P.P.C.

NICOLA Arch. Sergio

SALASSA li,